

continue istanze. Se ora in qualche ritaglio si può aggiungere l'approvazione di questi minori disegni, che non sono per dare luogo a veruna discussione, ritengo che la Camera lo farà volentieri, specialmente quando si tratta di progetti di legge che interessano municipi e provincie; ma non è scopo nostro di venir a domandare altri impegni alla Camera.

RATTAZZI. La proposta del ministro dell'istruzione pubblica la comprendo; ma che si aggiunga ancora altre materie non so come ciò sia fattibile.

MINISTRO PER LE FINANZE. È una permuta di locali; quando la Camera avrà veduto di che si tratta, riconoscerà la ragionevolezza della domanda.

Del resto non vogliamo impegnare per nulla la Camera.

PRESIDENTE. Dunque il ministro di finanze propone che il disegno di legge da esso presentato sia trasmesso alla Commissione del bilancio, perchè ne riferisca.

Se non vi sono obiezioni, s'intenderà approvata questa proposta.

(È approvata.)

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.

« Art. 8. All'articolo 159 della legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente :

« La durata del servizio permanente è di otto anni, decorrenti dal giorno dell'arruolamento.

« Gli uomini di prima categoria dei vari corpi dell'esercito, eccettuata la cavalleria, sono obbligati al servizio militare per 12 anni, e in tempo di pace li compiono con 4 anni sotto le armi ed il restante in congedo illimitato.

« Quelli ascritti alla cavalleria sono obbligati al servizio militare per 9 anni, e li compiono in tempo di pace con 6 anni sotto le armi ed il restante tempo in congedo illimitato.

« La durata del servizio temporario per gli ascritti alla prima categoria decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il ventunesimo anno di età.

« Il tempo passato sotto le armi dai volontari senza soldo, quando fossero ascritti alla prima categoria, è computato a sconto della propria ferma. »

A quest'articolo 8 la Commissione propone come emendamento il suo articolo 7, del seguente tenore :

« All'articolo 159 della legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente :

« La durata del servizio permanente è di otto anni, decorrenti dal giorno dell'arruolamento.

« La durata del servizio militare in ferma temporanea nei vari corpi dell'esercito, eccettuata la cavalleria, è di 12 anni, e si compie in tempo di pace

« con 3 anni sotto le armi ed il restante in congedo illimitato.

« Pegli uomini ascritti alla cavalleria, l'obbligo del servizio militare è di 9 anni e si compiono in tempo di pace con 5 sotto le armi e 4 in congedo illimitato.

« I dodici anni di servizio militare in ferma temporanea si prestano nei primi otto anni nell'esercito attivo e negli altri quattro anni nei corpi della milizia provinciale.

« Sino a tutto il 1878 sarà in facoltà del Governo di mantenere nell'esercito attivo gli uomini in congedo illimitato che a tenore della presente legge avrebbero il diritto di passare nella milizia provinciale, e verrà pure applicato a tutti gli uomini delle antiche prima e seconda categoria che all'epoca della sua promulgazione non avranno diritto al congedo assoluto. »

Il Ministero accetta?

MINISTRO PER LA GUERRA. Io non potrei accettare. Se la Commissione crede di proporre qualche modificazione, io non mi vi oppongo; ma collo ammettere intieramente l'articolo da lei proposto si verrebbe a sconvolgere il concetto e l'armonia di questa legge; questo almeno è il mio avviso.

Per conseguenza io credo che la Camera dovrebbe attenersi all'articolo 8 votato dal Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerroti è iscritto su questo articolo.

CERROTI. Desiderava solo dire poche parole sull'ultimo capoverso di quest'articolo che riguarda sempre i volontari.

PRESIDENTE. Accenni un po' più forte la sua proposta.

CERROTI. Siccome quest'ultimo capoverso dell'articolo 8 del progetto ministeriale si riferisce sempre ai volontari, propongo che, come l'articolo primo, venga rinviato alla Commissione.

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onorevole Serafini.

Egli propone che tra il quarto ed il quinto comma dell'articolo 8 del Ministero si ponga il seguente comma :

« I giovani che al momento della rispettiva leva sappiano leggere, scrivere e far conti resteranno in tutti i corpi un anno di meno sotto le armi. »

L'onorevole Serafini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

SERAFINI. Dal momento che si è ammesso in massima generale che gli eserciti debbano essere molto numerosi per far fronte a tutte le evenienze della guerra, è ben naturale che i soldati debbano essere tenuti sotto le armi un numero d'anni ben limitato.

Prendendo in rassegna i diversi eserciti d'Europa, il tempo che il soldato è tenuto sotto le armi oscilla tra gli 8 e i 3 anni.

Dunque in massimo si può considerare un massimo